



COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Personale, Contratti e Contenzioso

AVVISO PUBBLICO

**PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI FINALIZZATO
ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 26.07.2016 avente ad oggetto la "Determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale. Indirizzi al Responsabile del Servizio", con la quale questa amministrazione ha stabilito di istituire, in ottemperanza al disposto del D. Lgs. n. 50/2016, l'Albo comunale degli avvocati finalizzato all'eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Interamente richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi, Reg. Gen. n. 1160 del 19.10.2016 e Reg. Gen. n. 1214 del 27.10.2016, con le quali si è provveduto alla costituzione dell'Albo comunale degli avvocati finalizzato all'eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Vista la determinazione, Reg. Gen. n. 1215 del 07-09-2018, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico.

RENDE NOTO

Che questo Ente intende procedere all'aggiornamento dell'albo comunale degli avvocati finalizzato all'eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria di merito tra i professionisti, costituendo mero riferimento per l'Amministrazione per l'individuazione di avvocati cui conferire eventuali incarichi.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- ⇒ Civile
- ⇒ Amministrativa
- ⇒ Penale
- ⇒ Cause del Lavoro
- ⇒ Contenzioso Tributario
- ⇒ Infortunistica stradale e legata al randagismo

In ciascuna sezione, previa domanda, saranno iscritti - in ordine alfabetico - i professionisti che avranno indicato di voler operare per le categorie prescelte, a seguito di apposita domanda valutata ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente avviso.

I - Professionisti già iscritti

I professionisti già iscritti resteranno inclusi nell'albo anche a seguito dell'aggiornamento derivante dal presente avviso, senza che sia necessario a tal fine proporre una nuova istanza.

Ai medesimi è data facoltà, entro i termini di scadenza indicati al paragrafo III, di trasmettere un curriculum vitae aggiornato secondo le indicazioni di cui al paragrafo III.

L'Albo attualmente vigente risulta consultabile sul sito istituzionale del Comune di Villacidro al seguente link: <http://www.comune.villacidro.vs.it/ServiziOnline/albocomunaleavvocati/>

II – Requisiti richiesti

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo i professionisti in possesso di partita iva per l'esercizio della libera professione che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno due anni, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dal presente avviso;
- ⇒ non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- ⇒ non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interesse con l'Ente, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
- ⇒ non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine degli Avvocati;
- ⇒ non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Villacidro;
- ⇒ essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
- ⇒ aver maturato esperienza professionale relativa alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziari che stragiudiziali, per pubbliche amministrazioni e/o privati;
- ⇒ avere espressamente accettato senza riserva alcuna tutte le condizioni di cui al presente avviso, compresi i criteri per la determinazione dei compensi.

III – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, dovrà essere compilata e sottoscritta in conformità allo schema allegato al presente avviso.

Nella domanda di iscrizione, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, i professionisti dovranno dichiarare:

- a) le generalità e i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- b) le sezioni dell'Albo nelle quali chiedono l'iscrizione (in numero massimo di 2);
- c) di essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno due anni;
- d) di non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interesse con l'Ente, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine degli Avvocati;
- g) di non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Villacidro;
- h) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;

- i) di aver maturato esperienza professionale relativa alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziari che stragiudiziali, per pubbliche amministrazioni e/o privati;
- j) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e clausole contenute nel presente avviso, compresi i criteri per la determinazione dei compensi.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- 1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) curriculum vitae, attestante:

⇒ possesso di esperienza professionale, relativa alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione, maturata in forma di incarichi, sia giudiziari che stragiudiziali, a favore di pubbliche amministrazioni e/o privati, con specificazione del valore delle cause patrociniate. Si invita a specificare gli incarichi svolti secondo il seguente schema:

Anno	Descrizione sintetica dell'oggetto della controversia	Soggetto conferente*	Autorità giudiziaria	Valore della causa
------	---	----------------------	----------------------	--------------------

**fermo restando il fatto che qualsiasi informazione inserita sarà esaminata ai soli fini delle valutazioni operate per la scelta del legale in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, come indicato anche al paragrafo XVII del presente avviso, si precisa che non è richiesto indicare i nominativi dei privati conferenti, i quali potranno essere sostituiti dalla dicitura "privato". E' richiesta, invece, l'indicazione della denominazione di eventuali soggetti pubblici conferenti.*

- ⇒ eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
- ⇒ eventuali pubblicazioni e altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale;
- ⇒ eventuali docenze attinenti alle materie rientranti nelle sezioni dell'Albo prescelte.

La domanda, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso e sottoscritta con firma digitale in corso di validità o con firma autografa scansionata, indirizzata all'Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune di Villacidro, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P.e.c.) all'indirizzo protocollo.villacidro@pec.it **entro le ore 12.00 del giorno 28 SETTEMBRE 2018.**

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere rigorosamente riportata la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'albo comunale degli avvocati".

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato.

IV – Formazione e tenuta dell'Albo

L'iscrizione nell'Albo consegue all'ammissione della domanda a seguito dell'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute ed è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso.

Qualora il professionista abbia richiesto l'iscrizione in più di 2 (due) sezioni dell'Albo, egli sarà iscritto d'ufficio in 2 (due) sole sezioni individuate sulla base della prevalente esperienza professionale e della specializzazione risultante dal curriculum vitae. Si invitano comunque i candidati ad indicare non più di due sezioni.

Eventuali esclusioni, debitamente motivate, saranno comunicate agli interessati, secondo le modalità di cui al paragrafo XVI del presente avviso.

Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo comunale.

V – Cancellazione dall’Albo

Il Comune di Villacidro procederà d’ufficio, previa contestazione scritta, alla cancellazione dall’Albo dei professionisti che incorrano in una delle seguenti condizioni:

1. perdita di uno o più requisiti per l’iscrizione;
2. mancata accettazione dell’incarico in assenza di obiettive e motivate ragioni;
3. rinuncia, senza giustificato motivo, all’incarico conferito;
4. mancato assolvimento con puntualità o diligenza all’incarico;
5. sopravvenuta incompatibilità ai sensi del paragrafo XII.

VI - Aggiornamento dell’Albo

L’aggiornamento avverrà, di regola con cadenza semestrale, mediante pubblicazione di avviso pubblico del quale sarà assicurata idonea pubblicità.

VII – Modalità di affidamento degli incarichi

L’inserimento nell’Albo non comporta nessun obbligo per l’Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi.

Il Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso, qualora ritenuto necessario, provvederà ad individuare il professionista tra gli iscritti all’Albo sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. Delle ragioni della scelta sarà data adeguata motivazione nella determinazione di affidamento.

Gli affidamenti si conformeranno di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione.

Qualora l’importo presunto da corrispondersi a conclusione dell’incarico, stimato dall’Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune, sia superiore alla soglia fissata dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti diretti di servizi, si procederà all’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso ai professionisti sarà richiesto di presentare un’offerta in ribasso rispetto ai criteri di cui al paragrafo IX.

Il professionista incaricato potrà declinare l’incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del Comune disporre la cancellazione dall’Albo ai sensi del paragrafo V.

E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di affidare incarichi anche al di fuori degli iscritti all’Albo comunale, in ipotesi eccezionali adeguatamente motivate nella determinazione di affidamento e comunque nel rispetto dei compensi previsti per gli iscritti all’Albo.

Dalla sezione Contenzioso Tributario sarà attinto eccezionalmente e solo in caso di oggettiva e motivata impossibilità del Responsabile del Servizio nel quale ricade l’Ufficio Tributi a stare in giudizio per conto dell’Ente ai sensi della normativa vigente.

VIII - Oggetto dell’incarico

L’incarico, avente ad oggetto il patrocinio legale dell’Ente, comprende anche:

- ⇒ L’eventuale predisposizione della transazione della vertenza, ferma restando la facoltà del Comune di determinarsi in relazione al parere fornito;
- ⇒ a seguito di sentenza, una relazione con la quale si forniscono al Comune gli indirizzi per l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, compresa l’eventuale quantificazione esatta delle spese di soccombenza da

versare alla controparte; in caso di sentenza sfavorevole, nella relazione deve essere indicata la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione;

⇒ in caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, la tempestiva richiesta alla controparte soccombente di restituzione delle somme al Comune; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza all'Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune.

IX – Corrispettivo

Il compenso per gli incarichi conferiti attingendo dall'Albo comunale degli avvocati è fissato, in relazione al valore della causa, nell'importo medio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a euro 5.200,00: riduzione del 5%;
- per cause da euro 5.200,01 a euro 26.000,00: riduzione del 10%;
- per cause da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione del 20 %;
- per cause da euro 52.000,1 a euro 260.000,00: riduzione del 25%;
- per cause da euro 260.000,01 a euro 520.000,00: riduzione del 30%;
- per cause da 520.000,01: riduzione del 40%;
- riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione o per rinuncia del ricorrente.

In caso di incarico per l'assistenza nella negoziazione assistita, il compenso non potrà essere superiore, al netto degli accessori di legge, agli importi previsti per le tre fasi suddivise per scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014, ridotte del 10%.

Qualora il professionista proponga al Comune condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore.

Il compenso pattuito é corrisposto, al termine di ciascuna fase prevista dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, previa trasmissione – in conformità alla normativa vigente - di idonea fattura elettronica, il cui pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Ente della documentazione di cui al paragrafo X.

X – Obblighi del professionista

Una volta accettato l'incarico, il professionista si obbliga ad effettuare una prima generale istruttoria della controversia e ad informare tempestivamente e per iscritto il Comune qualora ad esito della stessa ritenga che non ci siano fondati presupposti per la resistenza in giudizio o per l'avvio dell'azione legale, suggerendo all'Ente gli eventuali provvedimenti da adottare in via di autotutela.

Il professionista si obbliga a relazionare e a tenere informato costantemente l'Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune sull'attività di volta in volta espletata e sullo stato della controversia, fornendo tempestivamente i verbali di udienza, le comparse, le memorie e l'eventuale altra documentazione relativa alla controversia in oggetto, compresi tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa dalla controparte.

Di regola e salva motivata impossibilità legata ai tempi della causa, il legale trasmette all'Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune le comparse e le memorie prima del loro deposito, entro un termine ragionevole, onde consentire agli uffici comunali di formulare eventuali osservazioni finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, senza che questo comporti compensi aggiuntivi.

Il legale si obbliga a comunicare con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese le istruzioni e le indicazioni necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare a terzi l'adempimento del mandato ricevuto senza preventivo consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

XI – Obblighi del comune

Il Comune si obbliga, oltre che a corrispondere al legale incaricato il compenso pattuito secondo i criteri di cui paragrafo IX, a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico, dal professionista medesimo richiesti.

XII - Incompatibilità

Il legale, all'atto di accettazione dell'incarico, dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte o con i legali rappresentanti della stessa e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né si trova in alcuna altra situazione di incompatibilità, prevista da norme di legge o dall'ordinamento deontologico professionale.

XIII – Revoca dell'incarico

Danno luogo alla revoca dell'incarico: la manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso e con quelle che regolano l'attività forense.

XIV – Contratto

Tra il professionista incaricato e il Comune di Villacidro sarà sottoscritto apposito contratto secondo le condizioni e clausole contenute nel presente avviso, oltre che in conformità agli accordi con il legale in merito ad un'eventuale diminuzione del compenso rispetto ai criteri di cui al paragrafo IX.

La pattuizione del compenso avverrà sulla scorta di una nota spese preventiva del legale, che contenga l'indicazione del valore della causa e del compenso con riguardo a ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre alle spese generali fissate nella misura del 15 % sui compensi, alla Cassa Avvocati, all'Iva di legge, nonché alle spese escluse sostenute nell'interesse del Comune di Villacidro debitamente documentate.

Il contratto avrà la forma della scrittura privata e sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del contratto è a carico del legale incaricato, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo.

XV – Unità organizzativa responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Contratti e Contenzioso, al quale potranno essere richiesti chiarimenti telefonando al numero 070.93442213, oppure trasmettendo un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

Si raccomanda di non utilizzare l'indirizzo sopra citato per l'invio dell'istanza di partecipazione, che dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Protocollo, come dettagliato al paragrafo III.

XVI – Comunicazioni inerenti la procedura

Le comunicazioni di carattere generale in relazione alla presente procedura saranno effettuate a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Villacidro all'indirizzo <http://www.comune.villacidro.vs.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ogni altra comunicazione, comprese le eventuali esclusioni di cui al paragrafo IV, avverrà attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella domanda di iscrizione, o a quello successivamente comunicato, in caso di variazione, dal professionista.

XVII - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per le sole finalità inerenti la costituzione dell'albo comunale degli avvocati e l'eventuale affidamento di conseguenti incarichi di patrocinio legale.

Titolare del trattamento è il Comune di Villacidro nella persona del Sindaco pro tempore; Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso.

XVIII – Pubblicità

Del presente avviso viene data pubblicità sul sito internet istituzionale <http://www.comune.villacidro.vs.it> mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio fino al **28 settembre 2018** e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché nelle sezioni Servizi On Line e Notizie.

XIX – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia, alle legge professionale, al codice deontologico forense e al D.M. n. 55/2014.

Allegato:

- Modello "Domanda di iscrizione all'Albo comunale degli avvocati"

Villacidro, 7 settembre 2018



Il Responsabile
Dott. Remo Ortu